



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 18, rubricato “*Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*”;

VISTO il comma 1 del citato articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2022 che, al fine di contenere le ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, denominato “*Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*”, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla erogazione contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, che svolgono in via prevalente attività diverse da quelle agricole;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo, che dispone che, “*sono destinatarie del fondo di cui al comma 1, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come de finite dalla raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti: a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale; b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021; c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*”;

VISTI i successivi commi 3, 4 e 6 del medesimo articolo, che definiscono, in particolare le modalità di quantificazione del contributo nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione*



della Russia contro l'Ucraina» di cui dalla comunicazione della Commissione europea 2022/c131 I/01 e successive modificazioni”;

VISTO, inoltre, il comma 5 del medesimo articolo, che dispone che, “*con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, che è fissato in data non successiva al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, anche tramite sistemi di controllo delle autodichiarazioni delle imprese. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al presente comma sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse stesse*”;

VISTO l’articolo 25-bis del più volte citato decreto-legge n. 50 del 2022, che, al comma 10, stabilisce che, per le finalità previste dallo stesso articolo 25-bis, è autorizzata la riduzione, per l’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, del “*Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*” di cui all’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, il quale, per effetto di tale modifica, presenta, dunque, una dotazione di 120 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, che stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso al contributo di cui all’articolo 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 e definisce le modalità di concessione ed erogazione dello stesso, subordinando l’efficacia dell’intervento all’autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTO l’articolo 5, comma 7, del citato decreto ministeriale 9 settembre 2022, che dispone l’adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti beneficiari del contributo;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2022/C 131/01, concernente il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 131 del 24 marzo 2022;

VISTE le comunicazioni della Commissione europea C (2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022, C (2022) 7945 del 9 novembre 2022 e C (2023) 101/03 del 17 marzo 2023, concernente modifiche al predetto Quadro temporaneo;



VISTA la decisione C (2022) 8406 *final* 17 novembre 2022 della Commissione europea che, in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, autorizza il regime di aiuti;

VISTO l'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "*Incentivi.gov.it*";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003, e il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, recante i criteri di classificazione delle imprese definite di dimensione micro, piccola e media;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-bis, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO l'articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "*Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati*" e, in particolare, il comma 1-*quater*, che, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, ha esteso la deroga di cui al comma 1 del medesimo articolo 53 agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890, recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*", e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 febbraio 2022, n. 39, recante “*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico*” che attribuisce alla Divisione IX “*Interventi per il sostegno all’innovazione e alla competitività delle imprese*” della *DGIAI* le competenze relative alla gestione e coordinamento di interventi volti a favorire l’innovazione e la competitività delle PMI;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2022, n. 264, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che al comma 4 dispone che «*Le denominazioni “Ministro delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*»;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTE le interrogazioni effettuate presso il Sistema Certificazione Antimafia per il rilascio delle certificazioni contenenti le informazioni richieste ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni recante “*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”;

TENUTO CONTO che alla data del presente decreto non risultano pervenute le informazioni di cui alla predetta interrogazione presso il Sistema Certificazione Antimafia e che risulta decorso il termine previsto dall’art. 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO di dover procedere, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 5 del decreto interministeriale 9 settembre 2022, all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni



sotto condizione risolutiva, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 9 settembre 2022 l'importo dell'agevolazione concedibile, pari ad euro 400.000,00 per singolo beneficiario, consente il rispetto del limite massimo di aiuti previsto dal punto 41, lett. a) del «*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di approvare l'elenco dei soggetti che sono risultati ammessi al contributo a fondo perduto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale del 9 settembre 2022;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. A seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all'articolo 5 del decreto ministeriale 9 settembre 2022 è approvato l'elenco, riportato all'Allegato 1 del presente decreto, dei soggetti beneficiari per i quali è disposta la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50;

2. L'onere di cui sopra graverà sulle risorse del *Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina*, assegnate al capitolo 2268, piano di gestione 1, del bilancio di previsione del Ministero.

Art. 2

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 9 settembre 2022, per i soggetti di cui all'articolo 1, le agevolazioni concesse sono erogate sul conto corrente indicato in sede di istanza, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell'assenza dei soggetti beneficiari nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. "visura Deggendorf" rilasciata dal Registro Nazionale degli aiuti di Stato, istituito dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.



Art. 3

(Obblighi e impegni del Soggetto beneficiario)

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni si impegna a consentire e favorire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto ministeriale 9 settembre 2022.

Art. 4

(Revoche e sanzioni)

1. L'agevolazione di cui al presente decreto può essere revocata, in tutto o in parte, nelle ipotesi previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 9 settembre 2022;

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, nel caso in cui sia necessario recuperare le somme erogate il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mimit.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale;

2. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dal decreto ministeriale 9 settembre 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

DIV. IX/ADA

Siglato Dirigente Divisione IX-Alessandra De Angelis



Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50.

Allegato 1

Codice Domanda	Importo Agevolazione Concessa	COR	CUP
FCU 0000006	96.344,00 €	15901328	C95H23001600008
FCU 0000085	9.580,00 €	15901335	C25H23001980008
FCU 0000113	1.121,39 €	15901348	C55H23000870008
FCU 0000138	23.253,06 €	15901356	C55H23000880008
FCU 0000170	400.000,00 €	15901363	C25H23001990008
FCU 0000185	5.345,23 €	15901402	C45H23001100008
FCU 0000218	154.408,93 €	15901411	C15H23001590008
FCU 0000331	206.298,97 €	15901519	C95H23001610008